



COMUNE DI GONNOSNO'

PROVINCIA DI ORISTANO

Lettera commerciale, sostitutiva del contratto d'appalto per l'affidamento dei lavori di "Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza viabilità centro urbano", affidati ai sensi dell'art. 50, c. 1, lett. a), D. Lgs. n. 36/2023

(art. 18, c. 1, del D.Lgs. n. 36/2023)

CUP G45F23000190006 - CIG A03A34EA45

Il sottoscritto Steri Giorgio, in qualità Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Gonnosnò, giusto decreto del Sindaco n. 14 del 16/11/2020, atteso che l'operatore economico appresso citato è l'aggiudicatario definitivo della procedura di cui all'oggetto, a norma dell'art. 18, comma 1 del Codice, inoltra la disciplina d'esecuzione del contratto;

PREMESSO CHE

- la R.A.S. con la Delibera G.R. n. 21/95 del 22 Giugno 2023 dava mandato all'Assessorato dei Lavori Pubblici, attraverso il competente Servizio Infrastrutture di trasporto e Sicurezza stradale, di predisporre la procedura amministrativa per l'individuazione delle proposte di intervento a cura degli enti locali relativamente agli "Interventi nella viabilità di interesse locale e regionale" di cui alla Legge Regionale 21 febbraio 2023 n. 1, art. 10, comma 8;

- con Determinazione n. 1764 del 07/07/2023 del Direttore Servizio infrastrutture di trasporto e sicurezza stradale dell'Ass.to LL.PP. – R.A.S., veniva approvato il Bando per l'individuazione delle proposte di intervento relativo al Programma Regionale di cui al precedente punto;

- con Determinazione R.S.T. n. 134 del 10/07/2023 veniva nominato R.U.P. dell'intervento il Geom. Giorgio Steri e si costituiva il gruppo di lavoro dell'intervento che

individua le figure incaricate delle singole fasi dell'intero procedimento;

- con Deliberazione G.C. n. 34 del 11/07/2023 veniva approvato del progetto esecutivo dei lavori in oggetto, ai sensi la sezione III, dell'allegato I.7 del D.lgs 31 marzo 2023, n. 36, dell'importo complessivo di € 196.000,00, di cui € 141.933,85 per lavori, € 6.654,24 per costi della manodopera ed € 1.200,00 per oneri della sicurezza ed € 46.211,91 quali somme a disposizione dell'Amministrazione;

- con Determinazione n. 2621 del 09/10/2023 del Direttore del Servizio STS della R.A.S. Ass.to LL.PP. veniva approvata la graduatoria definitiva del Programma "Interventi nella viabilità di interesse locale e regionale", tra i quali risulta l'intervento di cui è soggetto attuatore il Comune di Gonnosnò, per un importo complessivo pari ad € 196.000,00, di cui € 163.000,00 a valere sui fondi della citata L.R. ed € 33.000,00 quale quota di cofinanziamento Comunale;

- con Determinazione R.S.T. n. 302 del 21/12/2023 si è proceduto all'aggiudicazione dei lavori ai sensi l'art. 50 c. 1 lett. a) del D.lgs. 36/2023 all'operatore economico MO.TE.CO. s.r.l. con sede a Oristano (OR) - P.Iva 01139890956, per l'importo € 116.385,76, oltre ad € 6.654,24 per costi della manodopera ed € 1.200,00 per oneri della sicurezza, per complessivi € 124.240,00 + iva 22%, previa procedura RDO rfq_424790 espletata sul portale di committenza Sardegna CAT;

- il contratto di affidamento del lavoro in oggetto deve stipulato, ai sensi e secondo le modalità di cui all'art. 18, c. 1, del D.Lgs. n. 36/2023 mediante lettera negoziale;

- che non viene applicato il termine dilatorio ai sensi dell'art. 18, comma 3, lett. d) del D.Lgs. n.36/2023;

TANTO PREMESSO

1) Parti stipulanti

2000, n. 145 s.m.i. nella parte ancora vigente;

- il Capitolato Speciale d'appalto;

- gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto esecutivo;

- il cronoprogramma di cui all'articolo 40 del D.P.R. 207/2010;

3) Importo del contratto

L'importo dell'appalto resta stabilito in complessivi € **116.385,76**, oltre ad € **6.654,24** per costi della manodopera ed € **1.200,00** per oneri della sicurezza, per complessivi € **124.240,00** + iva 22%;

I titoli di pagamento a favore dell'Impresa verranno emessi presso la Tesoreria del Comune, presso il Banco di Sardegna. L'Impresa si obbliga a comunicare tempestivamente ogni variazione in riferimento alle modalità di riscossione; in difetto nessuna responsabilità potrà attribuirsi all'Amministrazione.

Trova applicazione quanto previsto dall'articolo 60, D.Lgs. 36/2023, qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, subisca variazioni in aumento o in diminuzione, superiori alle 5% (cinque per cento) rispetto al prezzo rilevato dagli indici sintetici di costo costruzione elaborati dall'ISTAT.

4) Consegna dei lavori e termini di ultimazione

I lavori oggetto del presente contratto verranno consegnati entro **15 (quindici)** giorni dalla sottoscrizione della presente lettera commerciale. Il tempo utile per dare ultimati i lavori è fissato in **giorni 90 (novanta)** naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. Il termine anzidetto tiene conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie difficoltà e/o ordinari impedimenti, anche di carattere climatico, che possono influire sull'andamento dell'appalto. L'appaltatore non può, per nessuna ragione, sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori. Il certificato di ultimazione dei lavori è

rilasciato dal Direttore dei Lavori a seguito della comunicazione redatta per iscritto da

parte dell'Appaltatore dell'avvenuta conclusione dei lavori. La penale per ogni giorno di

ritardo non giustificato è stabilita nella misura dell'uno per mille dell'importo contrattuale.

5) Proroga e sospensione lavori

In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i

lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della

stipulazione del contratto, il direttore dei lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione

del contratto, compilando, se possibile con l'intervento dell'appaltatore o di un suo legale

rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno

determinato l'interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle

opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse

possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza

lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione. Il verbale è

inoltrato al responsabile del progetto entro cinque giorni dalla data della sua redazione.

La sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico

interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza

pubblica, disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti. Qualora la

sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della

durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino

sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se

la stazione appaltante si oppone, l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri

derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è

dovuto all'appaltatore negli altri casi.

La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della

sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale.

Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza

maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori,

l'esecutore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla

sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. Le

contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di

decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni

inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori;

qualora l'appaltatore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve

farne espressa riserva sul registro di contabilità. Quando la sospensione supera il quarto del

tempo contrattuale complessivo il responsabile del procedimento dà avviso all'ANAC.

L'appaltatore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel

termine fissato può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del

termine contrattuale. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti

all'esecutore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto dell'Amministrazione.

Sull'istanza di proroga decide il responsabile del progetto, sentito il direttore dei lavori,

entro trenta giorni dal suo ricevimento. L'appaltatore deve ultimare i lavori nel termine

stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso

di consegna parziale dall'ultimo dei verbali di consegna. L'ultimazione dei lavori, appena

avvenuta, è comunicata dall'appaltatore per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede

subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio. L'esecutore non ha diritto allo

scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non

imputabile all'Amministrazione, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia

il maggior tempo impiegato.

L'erogazione dell'anticipazione di cui sopra sarà in ogni caso subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. L'appaltatore decade dall'anticipazione se l'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali, e sulle somme restituite sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

8) Cauzione definitiva

La garanzia, a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento del contratto, è stata costituita mediante garanzia fideiussoria n. 2057252 emessa da REVO Insurance S.p.A., agenzia di Galgano S.p.A. - Milano – cod. 023, in data 18/01/2024, per un importo di € 3.106,00;

Ai sensi dell'articolo 117, comma 7 del D.Lgs. n. 36/2023, la stessa prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta dell'Amministrazione Aggiudicatrice e la rinuncia all'eccezione all'art. 1957, comma 2, del codice civile.

La garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

La fideiussione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

5. L'Amministrazione ha il diritto di valersi della fideiussione per l'eventuale maggiore

spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto

disposta in danno dell'appaltatore.

6. La stazione appaltante ha inoltre il diritto di valersi della fideiussione per provvedere al

pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla

inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti

sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque

presenti in cantiere.

7. L'Amministrazione può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove

questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si

effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

9) Assicurazioni per i rischi di esecuzione

L'appaltatore ha, altresì, stipulato la polizza assicurativa di cui all'art. 117, comma 10, del

D.lgs. n. 36/2023, emessa da HDI Assicurazioni s.p.a., agenzia di Oristano (OR) - 1011,

numero 1011402279 in corso di validità, conforme allo "Schema Tipo 2.3" del D.M. n. 123

del 12.03.2004, per la somma assicurata di € 1.000.000,00;

Il fine della stessa è di tenere indenne l'Amministrazione Aggiudicatrice da tutti i rischi di

esecuzione da qualsiasi causa determinati – salvo quelli derivanti da errori di

progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore – e che

prevede anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei

lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

10) Danni

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisorie, e tutti gli

adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle

cose nella esecuzione dell'appalto. Dei danni cagionati a terze persone nell'esecuzione

dell'opera, risponde direttamente ed esclusivamente l'Appaltatore, indipendentemente

dall'esistenza di copertura assicurativa.

11) Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza

Ai fini dell'articolo 108, c. 9, del D.Lgs. n. 36/2023, nel preventivo economico l'appaltatore

ha indicato i costi derivanti dagli oneri di sicurezza di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e d.P.R. n.

207/2010.

L'appaltatore è tenuto al rispetto di quanto stabilito nel documento unico di valutazione dei

rischi di cui all'art. 26, comma 3, D.Lgs. n. 81/2008, nonché a fornire tutti gli elaborati, dati

ed informazioni che verranno richiesti dall'Amministrazione, obbligandosi altresì a redigere

i piani previsti per legge.

Prima di avviare il cantiere, l'appaltatore dovrà comunicare per iscritto al Responsabile

unico del progetto ed al Direttore dei lavori, il Direttore tecnico del cantiere responsabile

del rispetto del piano, nonché il nominativo del Responsabile del servizio di protezione e

prevenzione, oltre al Responsabile del cantiere. In caso di inadempimento e/o ritardo della

predetta comunicazione, il RUP non procede all'autorizzazione della consegna dei lavori,

previa diffida ad adempiere entro un termine di n.10. giorni trascorso il quale provvederà a

comunicare l'avvio per procedimento di risoluzione contrattuale.

4. Ai fini dell'articolo 11 del D.Lgs. n. 36/2023, le parti danno atto che:

a) l'appaltatore applica il seguente contratto collettivo nazionale e/o territoriale di lavoro in

vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato

dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative

sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con

l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera

prevalente:

L'appaltatore pertanto si obbliga per tutta la durata dei lavori ad applicare il predetto contratto collettivo o gli accordi medesimi, anche dopo la scadenza e fino alla sua sostituzione. I suddetti obblighi vincolano l'Affidatario, anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o se receda da esse, e ciò indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura, dalla dimensione della Ditta stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale. L'appaltatore è responsabile in solido, nei confronti del Comune, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui all'art. 11, c. 6, del D. Lgs. n. 36/2023, il RUP invita l'appaltatore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023.

12) Controllo

Il R.U.P., periodicamente, verrà tenuto informato dal direttore dei lavori sull'attività svolta e sulla tenuta della contabilità. Se il direttore dei lavori o l'Appaltatore lo riterranno necessario, potranno tenersi degli incontri presso la sede dell'Ente per delle specifiche esigenze sull'attività del cantiere.

13) Modifiche al contratto durante il periodo di efficacia

Nel rispetto dell'art. 120 c. 1 lett. a) potranno essere ordinate all'appaltatore lavorazioni e

forniture non previste in fase progettuale.

Dette lavorazioni e forniture, funzionali al completamento delle opere nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei lavori e tali da non alterare la natura generale del contratto, potranno essere affidate all'appaltatore senza una nuova procedura di affidamento, a prescindere dal loro valore monetario, agli stessi prezzi, patti e condizioni dell'affidamento iniziale.

Sommariamente gli interventi individuati possono essere così riassunti:

- Rifacimento manto stradale bituminoso e relativa segnaletica stradale;

Le lavorazioni individuate, quantificate presuntivamente in euro 40.000,00 oltre l'iva di legge, potranno essere realizzate in tutto o in parte a seconda delle disponibilità finanziarie della stazione Appaltante attraverso l'utilizzo delle economie d'asta e l'aggiunta di ulteriori somme provenienti da fondi Comunali.

14) Collaudo

L'opera oggetto del presente contratto s'intenderà accettata solo ad avvenuta emissione del certificato di collaudo, o di regolare esecuzione, emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Il ritardo nell'inizio e nell'ultimazione del collaudo, che non derivi da inerzia dell'Ente fatta risultare mediante regolare atto di costituzione in mora, non dà titolo all'Appaltatore a pretendere indennizzi o risarcimenti di sorta. In ogni caso, la mancata esecuzione del collaudo per fatto dell'Ente, anche in presenza di anticipata utilizzazione dell'opera, non costituisce accettazione della stessa. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666 comma 2,

del codice civile.

Una volta emesso il certificato di collaudo ovvero il certificato di regolare esecuzione, si procederà ai sensi dell'articolo 125, comma 7, del D.Lgs. n.36/2023 al pagamento della rata di saldo.

Nel caso di ritardato pagamento delle rate di acconto o della rata di saldo rispetto ai termini indicati troveranno applicazione le disposizioni normative che disciplinano i pagamenti da parte della Pubblica Amministrazione (D. Lgs. 231/2002 s.m.i.).

L'importo degli interessi per ritardato pagamento viene computato e corrisposto in occasione del pagamento, in acconto e a saldo, immediatamente successivo a quello eseguito in ritardo, senza necessità di apposite domande o riserve.

15) Difetti di costruzione

L'Appaltatore è responsabile per ogni difetto di costruzione accertato dal direttore dei lavori nel corso dell'opera, ferme restando le responsabilità derivanti dal mancato, totale o parziale, collaudo dell'opera. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di regolare esecuzione/collaudo assuma carattere definitivo. Si fa espresso rinvio alla disciplina contenuta nell'art. 18 del D.M. n. 145/2000.

16) Riserve

Qualora in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili l'importo economico dell'opera possa variare in aumento tra il 5% e il 15% per cento dell'importo contrattuale, al fine del raggiungimento di un accordo bonario si applicano le disposizioni contenute nel capitolato speciale d'appalto, e nel D.lgs. 36/2023.

17) Recesso

	- cessione anche parziale del contratto;	
	- mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 90 giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Committente;	
	- violazione da parte dell'Appaltatore e dei suoi dipendenti e/o collaboratori, di divieti e obblighi di cui all'articolo 21 del presente contratto;	
	- l'applicazione reiterata di penali per ritardo che cumulate eccedano il 20% dell'ammontare netto contrattuale.	
	19) Cessione del contratto e Subappalto	
	Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 119, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, così come modificato come modificato dal DL n. 77/2021 conv. in Legge n. 108/2021.	
	Previa autorizzazione dell'Amministrazione Aggiudicatrice e nel rispetto del suddetto articolo 119, i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal Capitolato Speciale d'appalto e dalla normativa vigente in materia.	
	20) Oneri e responsabilità dell'appaltatore	
	In osservanza alle disposizioni legislative, al capitolato speciale d'appalto e del capitolato generale d'appalto, s'intendono a carico dell'appaltatore le spese relative all'allestimento del cantiere, degli apprestamenti previsti, degli impianti, delle infrastrutture, compresi la manutenzione e la custodia per tutta la durata dei lavori.	
	Sono a carico dell'appaltatore le spese per il mantenimento delle opere realizzate fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio.	
	L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di suo personale e comunque di soggetti da lui nominato.	

21) Domicilio

A tutti gli effetti contrattuali e di legge l'Appaltatore elegge il proprio domicilio, ai sensi dell'art. 5 bis del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. (Codice dell'Amministrazione Digitale), presso l'indirizzo di posta elettronica certificata indicata in sede di gara d'appalto:
moteco@legalmail.it.

22) Modalità di pagamento

I titoli di pagamento a favore dell'Impresa verranno emessi presso la Tesoreria del Comune, presso il Banco di Sardegna. Ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, i pagamenti in acconto o a saldo in dipendenza del presente contratto sono effettuati mediante accredito su apposito Conto Corrente Bancario dedicato, intestato a MO.TE.CO SRL istituito presso Istituto di Credito "Banco Desio", filiale di Terralba con il seguente codice IBAN: IT08Y0344085620000035005853. L'appaltatore dichiara che le persone autorizzate a effettuare riscossioni e quietanze, e a operare sul conto corrente, sono i seguenti:
- sig. Pusceddu Maurizio nato a Oristano il 04/11/1973 C.F. PSCMRZ73R04G113S, in qualità di Legale Rappresentante;

La cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente notificata all'Amministrazione Aggiudicatrice. L'emissione delle fatture avverrà in modalità elettronica (Decreto MEF 03.04.2013, n. 55) intestata al Comune di Gonnosnò – Settore Tecnico, "codice univoco ufficio" IPA EJS63K e con liquidazione a 30 gg. dalla ricezione della fattura. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 16-ter del DPR 633/1972 in materia di scissione dei pagamenti, l'Amministrazione verserà direttamente all'Erario l'IVA applicata dal fornitore sulla fattura.

23) Tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi e per gli effetti dell'art.3, comma 8, Legge n. 136/2010:

	a) Le parti assumono tutti gli obblighi, nessuno escluso, di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge;	
	b) Le parti stabiliscono che il presente contratto è sottoposto alla clausola risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa;	
	c) L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.	
	Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 9, Legge 136/10, la stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 dell'art.3 L. 136/10 sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge.	
	24) Incompatibilità ex dipendenti comunali	
	Ai sensi del punto 3.1.9 del Piano Nazionale Anticorruzione, approvato con delibera CIVIT 72/2013 del 11/09/2013, ai fini dell'applicazione dell'art. 53, c. 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001, introdotto dall'art. 1, c. 42 della Legge n. 190/2012, l'Appaltatore dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.	
	25) Patto d'integrità e codice di comportamento dei dipendenti pubblici	
	L'appaltatore dichiara di conoscere, accettare, aver rispettato e impegnarsi a continuare a	

rispettare il Patto di integrità approvato dal Comune di Gonnosnò con Delibera di G.M. n.

34 del 21/06/2016. Copia del Patto di integrità, firmato dalle parti, viene conservato agli atti d'ufficio.

Gli obblighi di condotta previsti dal “codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Gonnosnò, approvato con deliberazione di G.C. n. 4 del 03/01/2014, ai sensi e per gli effetti

del D.P.R. 62/2013, vengono estesi anche ai collaboratori a qualsiasi titolo dell'impresa contraente. Il rapporto si risolverà di diritto e decadrà nel caso di violazioni da parte dei

collaboratori dell'impresa contraente del suindicato “Codice”. La ditta aggiudicataria dichiara di aver ricevuto copia del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Gonnosnò.

26) Trattamento dati personali

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati

personali” e del Regolamento (UE) 2016/679 (RGDP), le parti sono informate che i dati raccolti vengono trattati in relazione ad adempimenti connessi all'appalto. I medesimi sono

conservati sia su strumenti cartacei che informatici, nel rispetto dei principi e delle regole concernenti le misure minime di sicurezza, per evitare rischi di perdita, distruzione o accesso

non autorizzato. I dati personali potranno essere oggetto di comunicazione, per le finalità sopra indicate e nei limiti consentiti dalla normativa, ad altre articolazioni organizzative del

Comune di Gonnosnò, nonché a soggetti pubblici e privati incaricati dall'Ente per scopi amministrativi e fiscali.

Alla Ditta sono riconosciuti il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiedere la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione

della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Le richieste dovranno essere rivolte al responsabile del trattamento dei dati personali.

27 – Controversie

	Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico	
	dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, il Responsabile	
	Unico del Progetto promuove il tentativo di accordo bonario ai sensi dell'art. 210 del D.Lgs.	
	36/2023 e s.m.i..	
	L'accordo bonario potrà essere sperimentato unicamente con le modalità di cui al richiamato	
	art. 210; lo stesso, nel caso di approvazione ha natura di transazione.	
	È esclusa la competenza arbitrale. Per ogni vertenza giudiziale il Foro competente è quello	
	di Oristano.	
	28 – Rinvio	
	Per quanto non previsto nel presente contratto e negli allegati, le parti, di comune accordo,	
	pattuiscono di fare rinvio alle vigenti norme del Codice Civile, al capitolato generale	
	d'appalto dei Lavori Pubblici, al D.Lgs. 36/2023 nonché alla Legge Regionale della	
	Sardegna n. 8/2018, che si intendono qui riportati per intero, noti e ben conosciuti dalle	
	parti medesime.	
	29 – Contratto in forma digitale	
	Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato	
	conformemente a quanto disposto dall'art. 18 del D.Lgs. n. 36/2023.	
	La presente lettera è sottoscritta dalle parti come sopra rappresentate mediante scambio	
	secondo gli usi commerciali attraverso il canale della posta elettronica certificata. Restano	
	acquisiti al fascicolo:	
	a) il file sottoscritto con firma digitale da parte del responsabile di servizio;	
	b) la prova della trasmissione del file, protocollato in forma elettronica, all'aggiudicatario;	
	c) la prova della ricezione alla PEC dell'appaltatore;	
	d) il file ricevuto dall'appaltatore all'indirizzo PEC dell'Ente.	

Il perfezionamento del contratto avviene alla data della ricezione della PEC che la seconda delle parti abbia trasmesso alla prima che abbia assunto l'iniziativa della trasmissione della presente.

Sottoscritto digitalmente come segue:

Per il Comune di Gonnosnò

Per l'impresa

Il Responsabile del Servizio Tecnico

I Rappresentante Legale

Giorgio Steri

Maurizio Pusceddu

firmato digitalmente

firmato digitalmente